

in virtù del presente atto, stabilire i passi e le  
condizioni che regolaranno la loro futura  
unione, dichiarando anzitutto che essi intendono  
non doverne il regime della legge come è  
prescritto dal Codice Civile.

Ciò posto i sottosignatari Teresa Mandese  
Catagno Merelli, questi fatti insieme propositi  
che per la maritale autorizzazione, volendo contri-  
fuire al buon decoro e onore del suddetto futuro  
matrimonio, costituiscono in dote alla promessa  
la loro figlia Arianna Merelli accettante e  
per essa accettante il cunnato di lei futuro sposo.

Dai genitori  
Da 300  
1º tanti oggetti di biancheria stimati da un pre-  
zzo scatto d'accordo. Del valore di lire quattromila  
che il medesimo futuro sposo darà e avrà  
già ricevuto e ne rilascia quietanza.

2º uno spaccio di terra, situato nel territorio  
di Reibera, contrada Ruizzi, dell'estensione di  
circa due quarantuno e centinaia quarantacinque  
qui, passa a circa trentadue dell'abfolita misura  
corda di canne 21,1, confinante con terreni di Leone  
e Scorsani con terre di Giacomo Carro e Sal-  
lone, stonolare. Si lire prezzo notabile nel catalogo  
dei Reibera all'art. 40,77 sotto nome di Merelli  
Catagno fu Giuseppe, maritato Mandese Teresa

Si. I. P. - Dal 4500 al 4,908 coll'impole di lire 3,69.  
3º una casa ferma, sita in Reibera via Molinis n.  
Quinto N° 17 formante la metà d'una casa di maggiore  
grandezza avendo oggi l'ingresso detta metà della via  
Campiono, confinante con casa della figlia Carmela Merelli,  
con casa di Vincenzo Mandese e con casa del  
botante Catagno Merelli. Del valore di lire prezzo, nota-  
ta nel catalogo fabbricati di Reibera all'art. 40,77,  
sotto nome di Merelli Catagno fu Giuseppe e sua  
donna Teresa fu Domenico, dipendente dall'impole di Campioni's valori  
L. 10 di cui si carica a detta casa la metà in L. 5.  
Soggetto detti immobili alla giudicaria e lo spaccio  
di terra anche all'anno canone affidandolo  
dovuto al Duca di Rivona.

Di detti immobili la futura sposa avrà la pro-  
prietà e il possesso dal giorno della celebrazione  
del matrimonio in poi di unita e pubbliche  
affissioni, dipendenze ed accessori; peraltro  
i sopanti spaghettandosi, se investono i suoi  
ganci la detta loro figlia, la quale si obbliga per  
essa ne assume obbligo il futuro sposo di pa-  
gare i successivi pesi gravanti sui superiori  
immobili. Sottili cioè la giudicaria dal primo fi-  
mento per sé l'accordo e il canone dalla  
scadenza di quest'anno.